

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3606/87 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 1987****che rettifica i regolamenti (CEE) n. 3564/87 e (CEE) n. 3565/87 che fissano i prelievi all'importazione e i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2603/87 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3564/87<sup>(5)</sup>;

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione sono stati fissati dal regolamento (CEE)

n. 2604/87 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3565/87<sup>(7)</sup>;

considerando che è stato riscontrato un errore in detti regolamenti e che è pertanto necessario rettificarli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La data del 30 novembre indicata nell'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 3564/87 e (CEE) n. 3565/87 è sostituita dalla data del 1° dicembre 1987.

2. L'allegato del regolamento (CEE) n. 3565/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1987.

2. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, i regolamenti (CEE) n. 3564/87 e (CEE) n. 3565/87 si applicano il 30 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 39.<sup>(5)</sup> GU n. L 338 del 28. 11. 1987, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 39.<sup>(7)</sup> GU n. L 338 del 28. 11. 1987, pag. 7.